

COMUNE DI ASSEMINI

Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

CAPO I - Norme generali

Art.1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero ad uso pubblico di proprietà comunale.

Art. 2 Uso e classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli e in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività.

Si considerano tali:

- a) L'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;*
- b) L'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;*
- c) L'attività sportiva per le scuole;*
- d) L'attività motoria a favore di disabili ed anziani;*
- e) L'attività ricreativa, sociale ed amatoriale per la cittadinanza.*

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per la loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni di interesse generale della Città di Assemini.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili, inoltre, in quanto strutture che richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Gli impianti sportivi comunali che rientrano nella categoria "Impianti a rilevanza cittadina" sono quelli di seguito indicati:

- 1. Stadio Comunale Santa Lucia*
- 2. Palazzetto dello Sport Santa Lucia*

3. *Tennis Club Via Val D'Aosta*
4. *Campo di calcio a 5 via Oslo*
5. *Bocciodromo Via Marconi*
6. *Pista di pattinaggio*
7. *Piscina Comunale*
8. *Campo di calcio Via Coghinass*
9. *Campo di calcio S.Maria*

Capo II – Criteri e modalità per l'uso degli impianti sportivi

Art. 3 Gestione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi di proprietà del Comune e le loro attrezzature costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Assemini gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

Art. 4 Modalità di gestione

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

- a. *Concessione in uso*
- b. *Concessione per la gestione degli impianti*

Art. 5 Quadro delle competenze

In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) Il Consiglio Comunale:

- *individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in relazione al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;*
- *stabilisce la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;*
- *individua gli impianti sportivi di rilevanza cittadina di nuova acquisizione o costruzione;*

b) La Giunta:

- *individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed Organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;*

- *definisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi;*

c) I Responsabili degli Uffici competenti, ciascuno per la parte di propria responsabilità:

- *Tiene, aggiorna e pubblica annualmente il registro degli impianti sportivi: in questo dovranno essere indicati: stato, tipo di gestione, assegnatari e loro posizione verso gli obblighi previsti dal presente regolamento – Responsabile Ufficio Sport -*
- *Provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi; – Responsabile Ufficio Sport -*
- *Provvede all'assegnazione in gestione o in uso degli impianti sportivi - Responsabile Ufficio Sport – a seguito del rilascio del certificato di agibilità e dell'omologazione; – Responsabile Ufficio Lavori Pubblici -*
- *Da attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella Legge 5 marzo 1990, n° 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R 6 dicembre 1991, n° 417 “Regolamento di attuazione della Legge n° 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti; - Responsabile Servizi Manutentivi -*
- *Acquisisce e dà attuazione al piano di sicurezza degli impianti con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 “norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi”; - Responsabile Servizi Manutentivi -*
- *Esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di impianti sportivi della città. – Responsabile Ufficio Sport -*

Art. - 6 Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuale diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli Organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi Comunali e negli altri spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

Capo III - Impianti a Gestione Diretta – Concessioni in uso

Art. 7 - Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi

1. *Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:*
 - *le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;*
 - *le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono attività sportiva con risultati comprovati e sottoscritti dall'Ente di appartenenza;*

▪ le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Cooperative di servizi, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso

1. Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire al Protocollo Generale dell'Ente.
2. Al fine di consentire la necessaria programmazione dell'attività sportiva per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari, le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere presentate:
 - a) Entro il 30 giugno di ogni anno, pena il non accoglimento dell'istanza, per le
 - b) domande finalizzate ad ottenere autorizzazioni riferite a periodi superiori a 30 giorni o relative all'intera annata sportiva;
 - c) Almeno 20 giorni prima di ogni iniziativa, qualora l'impianto sia richiesto per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata (comunque inferiore a 30 giorni) o per lo svolgimento di qualsiasi altra attività compatibile con la destinazione d'uso degli impianti.
3. Le concessioni rilasciate con atto del Responsabile dell'Ufficio Sport non possono avere una durata superiore ad un'intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.
4. I calendari di utilizzo degli impianti gestiti direttamente dal Comune di Assemini sono formulati dai competenti uffici e resi noti agli utenti entro il 30 settembre di ciascun anno, fatta salva la possibilità, in qualsiasi momento, e nel rispetto degli indirizzi ricevuti, di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni assegnati nei casi in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di manifestazioni o in conseguenza della riorganizzazione degli orari e dei turni medesimi. In tal caso, si provvede a comunicare tempestivamente all'interessato le variazioni.
5. Nessuna concessione può essere rilasciata dal Comune di Assemini a favore di soggetti che siano privi dei requisiti richiesti dal presente regolamento o che abbiano presentato l'istanza fuori del termine stabilito, salvo che, sulla base di idonee verifiche, sia accertata la validità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

Art. 9 - Priorità di scelta delle concessioni in uso

1. L'Ufficio Sport del Comune di Assemini, in presenza di più domande di concessione relative ad un medesimo impianto e qualora non sia possibile soddisfare tutte le richieste, predispone il calendario, assegnando gli impianti a soggetti aventi sede nella città di Assemini, secondo il seguente ordine di priorità:
 1. le Associazioni/Società sportive che partecipano ai campionati federali, nel seguente ordine di rilevanza: internazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale;
 2. le Scuole di ogni ordine e grado;

3. le Associazioni/Società sportive che svolgono attività amatoriale;
 4. le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva;
 5. le Associazioni/Società sportive con data anteriore di affiliazione alle Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI;
 6. tutte le altre Associazioni/Società in base all'attività svolta negli ultimi cinque anni e programmata per l'anno di riferimento.
 7. le Associazioni/Società con il maggior numero di atleti tesserati;
2. Le istanze presentate da soggetti che hanno in proprietà o in gestione impianti sportivi, o che hanno richiesto e ottenuto dal Comune di Assemini o da altri Enti Pubblici, l'uso temporaneo di spazi per la pratica sportiva, sono prese in considerazione solo nel caso in cui, formulato il calendario, avanzino spazi di utilizzo.
3. E' data facoltà al Responsabile dell'Ufficio Sport di convocare i soggetti interessati per concordare gli orari di utilizzo delle strutture.
In tutti i casi compete al Responsabile stesso definire il quadro completo degli orari.

Art. 10 – Concessioni temporanee a singoli cittadini e altri soggetti

1. Può essere concesso l'utilizzo delle strutture sportive comunali, previa presentazione di giustificata istanza e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti:
 - a) ai singoli cittadini che ne facciano richiesta per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport e simili), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazione a concorsi ove siano richieste prove sportive) e/o per ragioni di carattere ricreativo od amatoriale.
 - b) agli Enti pubblici e privati, alle Cooperative di servizi, alle Associazioni di volontariato e alle Associazioni non sportive che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività amatoriali, manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora se ne valuti l'utilità e compatibilmente con i calendari predisposti per l'utilizzo degli impianti e dei locali annessi.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare, in qualunque momento per manifestazioni non programmate, gli impianti sportivi già concessi in utilizzo per attività ordinaria.

Art. 11 – Concessione delle strutture sportive annesse alle scuole

1. Il Comune di Assemini dispone la concessione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.
2. Le domande di utilizzazione dei locali e delle attrezzature degli impianti sportivi scolastici devono essere presentate dagli interessati al Comune di Assemini – Servizi Educativi e, contemporaneamente, al Dirigente scolastico competente.
3. Le domande di utilizzazione delle palestre scolastiche devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno, per attività prolungate nel tempo da attuarsi secondo un programma predeterminabile e, per esigenze occasionali e/o per manifestazioni ed

attività che si esauriscono in una sola giornata, con un preavviso di almeno 20 giorni rispetto alla data di utilizzazione dei locali.

- 4. In presenza di una pluralità di richieste di una stessa struttura, previo nullaosta del Dirigente scolastico, si dà la preferenza, nell'ordine, alle esigenze sportive e formative espresse dalla scuola a cui appartiene l'impianto, dalle altre scuole del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle società/associazioni sportive affiliate a Federazioni o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dai gruppi di cittadini o associazioni in genere. A parità di requisiti è data la priorità ai soggetti che operano da più tempo nel territorio del Comune. Le domande presentate da soggetti che non hanno la sede nel Comune di Assemini sono valutate solo nell'ipotesi in cui residuino ancora spazi disponibili.*

Il Comune di Assemini dispone l'utilizzazione degli impianti e degli edifici, mediante atto di concessione inviato ai richiedenti e, per conoscenza, al Dirigente scolastico. L'eventuale diniego di consenso del Dirigente scolastico, deve essere comunicato ai soggetti interessati. Le concessioni di utilizzo dei locali, rilasciate con atto del Responsabile di Servizi Educativi, Cultura, Sociale e Sport, possono avere una durata massima di un anno, ferma restando la possibilità di sospensione o revoca, con un preavviso di almeno 15 giorni, su richiesta motivata del Dirigente scolastico, per far fronte alle esigenze delle attività scolastiche.

Art. 12 - Contenuto dell'istanza e allegati

- 1. Ai fini del rilascio delle concessioni di cui ai precedenti articoli, gli aventi diritto possono produrre una sola domanda nella quale devono essere indicati, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento il Comune di Assemini assegna al richiedente un solo impianto per disciplina.*

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai richiedenti e l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;*
- l'esatta indicazione dell'attività da svolgere;*
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;*
- il numero massimo degli utenti che frequenteranno l'impianto;*
- l'indicazione di altri impianti eventualmente posseduti, gestiti o richiesti al Comune di Assemini e/o ad altri Enti Pubblici, per lo stesso periodo di tempo e per la stessa attività;*
- formale dichiarazione con la quale il richiedente si impegna, sotto la propria responsabilità:*
 - ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza, con verbale di consegna formale;*
 - a riconsegnare l'impianto e le attrezzature funzionanti al termine di ciascun periodo d'uso, a sistemare al termine delle esercitazioni le attrezzature usate nell'ordine in cui si trovavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o sistemare impianti che riducano la disponibilità di spazi nelle strutture concesse;*
 - a segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport e/o Pubblica Istruzione ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;*
 - ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle*

pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'uso della struttura;

- *a sollevare il Comune di Assemini, quale proprietario dell'impianto, e anche l'Autorità scolastica, nel caso si tratti di palestre annesse alle scuole o impianti esterni attrezzati, da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo degli impianti;*
- *a contrarre idonea polizza assicurativa in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dallo svolgimento dell'attività sportiva presso gli impianti comunali;*
- *a munirsi di specifica polizza assicurativa, in occasione della manifestazione programmata, per la copertura di danni che potrebbero verificarsi durante e/o in occasione della stessa, sia agli interessati sia a terzi;*
- *ad assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature;*
- *a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico-sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;*
- *ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;*
- *a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive sia di quelle non sportive;*
- *a provvedere a proprie spese, in occasione di manifestazioni, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza e simili, ove prescritti;*
- *ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione e a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;*
- *a non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie agli impianti concessi senza il consenso scritto del Comune di Assemini.*

2. *Al momento dell'accoglimento dell'istanza deve essere trasmessa all'ufficio competente, tramite Protocollo Generale, la seguente documentazione:*

- *atto costitutivo e statuto del Sodalizio in copia autenticata ovvero dichiarazione che lo stesso si trova già agli atti dell'Ufficio Sport e che non ha subito modificazioni;*
- *polizza assicurativa contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi dall'esercizio dell'attività autorizzata;*
- *polizza assicurativa contro eventuali danni che possano essere arrecati, anche da parte di terzi, all'impianto, agli accessori e alle pertinenze, durante l'uso della struttura;*
- *certificato di affiliazione alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per l'esercizio della quale è richiesta l'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto;*
- *copia della richiesta di riaffiliazione per l'anno successivo, corredata dei relativi bollettini di versamento;*

Art. 13 – Norme di accesso e responsabilità

- 1 *Le Scuole, gli Enti, le Associazioni/Società sportive e comunque tutti i soggetti autorizzati all'utilizzo degli impianti sono responsabili della disciplina e del comportamento dei rispettivi iscritti e delle persone che per essi si dovessero introdurre negli stessi.*
- 2 *Gli iscritti alle associazioni concessionarie e gli studenti non possono accedere agli impianti se non accompagnati da almeno un dirigente, da un allenatore o da un insegnante.*
- 3 *Il personale del Comune di Assemini, a tal fine autorizzato, ha libero accesso in ogni orario agli impianti sportivi ed, in orario extrascolastico, alle palestre annesse alle scuole ed ha facoltà di allontanare chiunque non osservi le norme del presente regolamento o tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto e dell'attività che vi si svolge.*
- 4 *L'eventuale installazione da parte del concessionario di attrezzature di qualsiasi tipo, che si rendano necessarie per lo svolgimento delle attività all'interno degli impianti, deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione comunale, previo parere, se del caso, della Commissione Provinciale di Vigilanza, da richiedersi a cura e spese del concessionario medesimo. I relativi montaggi e smontaggi debbono avvenire nei tempi indicati nell'atto di concessione e comunque nel più breve tempo possibile, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività che precedono o seguono quella considerata.*
- 5 *Gli indumenti non possono essere depositati o comunque lasciati nei locali degli impianti al termine della attività. Gli attrezzi mobili di proprietà del Concessionario possono invece essere depositati e lasciati in spazi appositi, ove individuabili, previa autorizzazione degli uffici comunali competente. In ogni caso l'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali danni o furti dei suddetti attrezzi e degli effetti personali medesimi.*

Art. 14 – Tariffe di utilizzo degli impianti e delle palestre scolastiche

Per l'uso degli impianti Sportivi Comunali che siano considerati servizi a domanda individuale è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario.

La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nel provvedimento di approvazione del tariffario.

Le tariffe dovranno essere stabilite tenendo conto dei seguenti criteri:

1. *riduzioni per quegli utenti residenti che svolgano attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di Assemini;*
2. *esenzione dal pagamento per le Società Sportive affiliate alla Federazione Sport Disabili, per le Scuole e per quelle Associazioni che promuovono manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale con forte ricaduta d'immagine e di pubblicità sulla città e per le manifestazioni a scopo di beneficenza;*
3. *raddoppio delle tariffe per le manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, mostre...) negli impianti sportivi.*

4. esenzione dal pagamento per le Associazioni locali promotrici di manifestazioni di alta valenza sociale o che rechino vantaggio turistico e culturale per la comunità, organizzate con il patrocinio ed il concorso del Comune ed individuate dall'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo.

Capo IV – Concessioni in gestione

Art.15 - Modalità per l'affidamento a privati della gestione degli impianti

1. L'Amministrazione Comunale valuta l'opportunità di concedere, mediante apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri per un'adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la gestione diretta delle strutture.

2. La scelta del concessionario è effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica tenuto conto dei seguenti parametri:

- PIANO GESTIONALE TECNICO ORGANIZZATIVO (comprende, a mero titolo esemplificativo, il numero delle attività proposte, numero delle ore di apertura settimanali, ore di apertura della segreteria, ipotesi gestionale organizzativa, incremento livello occupazionale: numero, tipologia dei contratti: livello campionati cui partecipa il sodalizio; numero di campionati giovanili cui è iscritto ciascun sodalizio; numero degli atleti tesserati al di sotto dei 16 anni; anni di attività del sodalizio; risultati agonistici ottenuti)
- PIANO GESTIONALE TECNICO MANUTENTIVO (comprende, a mero titolo esemplificativo, la completezza e la qualità del piano di manutenzione ordinaria dell'impianto, proposte di migliorie, integrazione di arredi, piano di investimenti orientati ad abbattere i costi di gestione, piano di utilizzo di energie alternative)
- PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- CANONE ANNUO (si valuteranno le offerte a rialzo con criterio proporzionale)

In caso di parità di punteggio complessivo l'assegnazione sarà effettuata alla Società Sportiva che ha ottenuto il punteggio più alto per l'offerta tecnica.

3. In presenza della gestione convenzionata di impianti sportivi il soggetto proprietario della struttura affidata in concessione rimane il Comune di Assemini, al quale si affiancano il soggetto gestore (Associazioni, Enti, Società sportive, Consorzi di Società Sportive, Federazioni Sportive ect) e il soggetto utente (Società Sportive, utenze comunque organizzate e utenti individuali).

Art. 16 - Requisiti soggettivi e criteri di concessione

La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a favore di :

- Consorzi di Società sportive;

- Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione sportiva, riconosciuti dal CONI;
- Federazioni ed Enti di Promozione sportiva;

I richiedenti la concessione, dovranno, altresì, possedere i seguenti requisiti soggettivi:

1. non aver rinunciato, negli ultimi cinque anni, alla gestione di impianti sportivi comunali;
2. di non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi comunali da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore;
3. di non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo;
4. dovranno, altresì, dimostrare di posseder un rilevante livello della struttura tecnico sportiva, con particolare riguardo alla composizione dello staff societario, della qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori;

Art. 17 – Durata della concessione

1. La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a nove anni, a decorrere dalla data di stipulazione della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio economico a carico del concessionario, la durata della concessione può essere fissata in un massimo di quindici anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

Art. 18 – Canone di concessione

1. Il canone concessorio, dovrà essere versato annualmente e anticipatamente, con decorrenza dalla data di stipulazione della convenzione, il concessionario è tenuto alla stipula, prima della sottoscrizione della convenzione, di adeguata polizza fidejussoria che garantisca il pagamento del canone per tutta la durata dell'affidamento in gestione
2. La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, per la generalità degli impianti sportivi comunali e quelle agevolate che l'Amministrazione Comunale vorrà stabilire in favore di quegli utenti residenti che svolgano attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato che operano nel territorio del Comune di Assemini.
3. Le tariffe per l'utilizzo della piscina comunale da parte dell'utenza saranno comunicate al Comune, almeno due mesi prima dell'inizio dell'attività annuale. Sarà facoltà del gestore prevedere tariffe differenziate per tipologia di servizio, classi d'utenza e orario. Potranno essere offerte agevolazioni e/o convenzioni per particolari categorie d'utenza. I corrispettivi riscossi, i proventi delle sponsorizzazioni e delle iniziative connesse all'uso della piscina comunale sono introitati dal Concessionario per far fronte agli oneri gestionali.

Art. 19 – Sub concessione

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale. La violazione di tale obbligo comporta la revoca immediata della concessione ottenuta ed il risarcimento di danni e spese eventualmente causati all'Amministrazione.

Art. 20 – Uso pubblico sociale degli impianti

Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione Comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.

Per uso pubblico – sociale dell'impianto si intende la fruizione privilegiata a favore delle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani.

Capo V – Doveri e responsabilità

Art. 21 - Doveri del concessionario

- 1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Assemini, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza. Sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili. Lo svincolo della cauzione o la restituzione del numerario versato potrà essere effettuata solo a seguito di verifica congiunta degli impianti e delle attrezzature; di tale verifica dovrà essere redatto apposito verbale.*
- 2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Sport ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.*
- 3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.*
- 4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.*
- 5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio di autoambulanza, ove prescritti.*
- 6. Per quanto attiene alle manifestazioni non sportive, il Concessionario è tenuto a richiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale*
- 7. Il Concessionario deve presentare all'Ufficio Sport del Comune di Assemini entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.*
- 8. Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo*

sport tra la cittadinanza, che il Comune di Assemini intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.

9. Il Concessionario deve praticare quote agevolate per quegli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione Comunale potrà indicare;
10. Il Concessionario deve mettere a disposizione del Comune di Assemini gli impianti sportivi ogni qual volta venga richiesto per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale. Sulla base di programmi assunti d'intesa tra le parti il concessionario deve consentire al Comune e alle scuole, prive di adeguate strutture per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
11. Il Concessionario dovrà concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri sodalizi sportivi ad una tariffa che sarà fissata con provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dall'Amministrazione Comunale.
12. Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
13. assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni);
14. adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza adottato.

Art. 22 – Servizi accessori

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, **senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale**, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

Art. 23 – Oneri a carico del Concessionario

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, per tutte le utenze, con propri mezzi e propria struttura tecnico-operativa, con personale ausiliario e addetti anche volontari; il Concessionario è l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della gestione e funzionamento dell'impianto; deve, altresì, provvedere all'apertura, chiusura, vigilanza dell'impianto, nonché alla manutenzione del verde;

2. *Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tal fine deve chiedere preventiva autorizzazione con lettera raccomandata A.R. da inviare, almeno 10 giorni prima, all'Amministrazione Comunale.*

Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocuenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla funzionalità degli stessi.

Il Comune di Assemini è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

Art. 24 – Oneri di manutenzione straordinaria

1. *Il Comune di Assemini provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. o mail certificata, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.*
2. *Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno sei mesi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o mail certificata.*
3. *Il Comune di Assemini, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione, con lettera raccomandata A.R. o mail certificata, all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, entro 7 giorni dalla segnalazione, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.*

Art. 25 – Responsabilità

1. *Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.*
2. *Il Comune di Assemini o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.*
3. *L'Amministrazione Comunale, nonché le Autorità scolastiche nei casi di concessione in uso delle palestre e degli impianti annessi alle scuole, sono in ogni caso esonerate da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o a cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.*

Capo VI – Sospensione e revoca delle concessioni – Risoluzione del rapporto di concessione

Art. 26 - Sospensione delle concessioni

1. *L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, dandone comunicazione ai concessionari con un anticipo di almeno 15 giorni.*
2. *La sospensione è prevista, inoltre, quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti.*
3. *Per le sospensioni di cui ai precedenti commi, nulla è dovuto dal Comune di Assemini al Concessionario, se non la restituzione dei canoni o delle tariffe anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.*

Art. 27 Revoca delle concessioni

Il Concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. *morosità nei pagamenti dei canoni e delle tariffe d'uso previste;*
2. *uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente Regolamento;*
3. *ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;*
4. *non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli Organi competenti;*
5. *danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza e mancata vigilanza alle strutture degli impianti sportivi.*

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al Concessionario in caso di decadenza della concessione per i motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati al soggetto in posizione utile nella graduatoria, per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati il Concessionario rinunciatario, darà comunicazione scritta agli Uffici Comunali di competenza, almeno due mesi prima, i quali adotteranno la procedura sopraccitata.

In mancanza di comunicazione, ai concessionari continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

Art. 28 Risoluzione del rapporto di concessione

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto, per cause di forza maggiore

